



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 31/05/2022

OGGETTO PRESA ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL QUADRIENNIO 2022-25 SECONDO IL METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-25 EX DELIBERA 363/21 ARERA E VALIDATO DA AGER CON DD. 166/22

L'anno **2022** il giorno **31** del mese di **Maggio** alle ore 16.30 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Straordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CARIDDI PIERPAOLO	SI	DE BENEDETTO TOMMASO	SI
OTTOBRE SANDRA	SI	TEMIS STEFANIA	NO
STEFANELLI PAOLA ELISA	SI	BRUNI LUCA	NO
SCHITO ANTONIO	NO	PUZZOVIO LAVINIA	NO
MERICO DANIELE	SI	SCHITO SERGIO	SI
STEFANO GIANFRANCO	SI	PAOLETTI DE LUCIA SERENA	SI
PANAREO STEFANO	SI		

Presenti : 9 Assenti : 4

Partecipa il Segretario Comunale, POLIGNONE DONATELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio, DE BENEDETTO TOMMASO.

Proposta n. 44 del 16/05/2022

OGGETTO: PRESA ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL QUADRIENNIO 2022-25 SECONDO IL METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-25 EX DELIBERA 363/21 ARERA E VALIDATO DA AGER CON DD. 166/22

Il Responsabile del Area Ambiente propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, *dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;*

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei per il periodo 2018-2021 e la successiva deliberazione 493/2020;
- la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;

RICHIAMATE inoltre:

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: *"Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com"*;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *"chi inquina paga"*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

CONSIDERATO che nel territorio in cui opera il presente Comune di Otranto è operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC), come definito dalla deliberazione ARERA 363/2021, sono svolte dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia, comprensive della validazione del Piano economico finanziario dei rifiuti secondo le deliberazioni ARERA contenente la disciplina del MTR 1 e del MTR 2;

VISTI gli atti trasmessi dall'ETC AGER PUGLIA pervenuti al protocollo dell'ente in data 09/05/2022 prot. 7677 che in data 06/05/2022 approva le risultanze di validazione del PEF 2022-2025 ad esito della validazione dei piani finanziari presentati dai gestori e della determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'ETC, definendo i costi riconosciuti, sulla base dei quali si procede a determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

Dato atto che il Piano Finanziario 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Otranto e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, come previsto dal Metodo Tariffario- 2 per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), espone i costi complessivi distinti per annualità come di seguito riportati:

- **Anno 2022:** costo complessivo di € **2.384.137,00** (al lordo delle detrazioni) di cui parte fissa pari a € **315.534,00** e parte variabile pari a € **2.068.603,00**, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € **2.350.737,00** - di cui parte fissa € **315.534,00** e parte variabile € **2.035.203,00** considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI.;
- **Anno 2023:** costo complessivo di € **2.419.899,00** (al lordo delle detrazioni) di cui parte fissa pari a € **334.684,00** e parte variabile pari a € **2.085.215,00**, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € **2.386.499,00** - di cui parte fissa € **334.684,00** e parte variabile € **2.051.815,00** considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI.;
- **Anno 2024:** costo complessivo di € **2.456.197,00** (al lordo delle detrazioni) di cui parte fissa pari a € **370.982,00** e parte variabile pari a € **2.085.215,00**, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € **2.422.797,00** - di cui parte fissa € **370.982,00** e parte variabile € **2.051.815,00** considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI.;
- **Anno 2025:** costo complessivo di € **2.493.040,00** (al lordo delle detrazioni) di cui parte fissa pari a € **483.563,00** e parte variabile pari a € **2.009.477,00**, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € **2.482.316,00** - di cui parte fissa € **506.238,00** e parte variabile € **1.976.077,00** considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI.;

RILEVATO che, relativamente all'annualità 2025, è presente un refuso di stampa che, sentito il competente ufficio regionale di Ager, non rilevante ai fini del PEF per l'annualità 2022, sarà rettificato in occasione dell'aggiornamento del PEF 2023-2026;

ESAMINATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti riferito al periodo 2022-2025, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 31 dicembre 2021;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano finanziario 2022-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Tenuto conto, inoltre, che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, apportate da ultimo con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/06/2021, con particolare riferimento disposizioni relative alla determinazione delle tariffe della TARI determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

Richiamato inoltre l'art. 3, co. 5-sexiesdecies del medesimo DL 228/2021, *"il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022"*;

Richiamato il “Decreto Aiuti” che ha prorogato al 31 maggio 2022 i termini di approvazione del PEF e delle tariffe Tari, allineandolo con quello per l’approvazione della delibera del Bilancio di Previsione per l’anno 2022;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Ambiente e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione dei Conti;

Visto l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli 7 e astenuti 2 sui 9 consiglieri presenti e votanti

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano finanziario e dei documenti ad esso allegati, validato dall’Ente Territorialmente competente mediante atto DD n. 166 del 06/05/2022, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale (DD n. 166 del 06/05/2022 prot. 000005369 del 09/05/2022 e relazione di validazione);
- 3) di prendere atto che per l’anno 2022 il costo complessivo di € 2.384.137,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte fissa pari a € 315.534,00 e parte variabile pari a € 2.068.603,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad **€ 2.350.737,00** - di cui parte fissa **€ 315.534,00** e parte variabile **€ 2.035.203,00** considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;
- 4) di dare atto che, sentito il competente ufficio regionale di Ager, il refuso presente nella tabella del PEF relativa all’anno 2025, non rilevante ai fini del PEF per l’annualità 2022, sarà rettificato in occasione dell’aggiornamento del PEF 2023-2026;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione e relativi allegati nella sezione “Amministrazione trasparente” “informazioni ambientali”, in ossequio alle norme del DLgs 33/2013;
- 6) di dichiarare, a seguito di votazione separata e analoga la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 44**

Ufficio Proponente: **Ambiente**

Oggetto: **PRESA ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL QUADRIENNIO 2022-25 SECONDO IL METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-25 EX DELIBERA 363/21 ARERA E VALIDATO DA AGER CON DD. 166/22**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ambiente)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/05/2022

Il Responsabile di Settore

Rosati Serena

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Milo Ornella

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE BENEDETTO TOMMASO

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLIGNONE DONATELLA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

DE BENEDETTO TOMMASO in data 08/06/2022
Donatella Polignone in data 08/06/2022